Proposta di

REGOLAMENTO (CE) n. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE¹, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione del 20 novembre 2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni²,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 216/2008 è attuato dal regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione del 20 novembre 2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, e dal regolamento (CE) n. 1702/2003 del 24 settembre 2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione³.
- (2) Il regolamento 2042/2003 stabilisce un sistema di certificazione del personale autorizzato a certificare, il quale deve essere qualificato ai sensi del disposto dell'allegato III (Parte 66).
- (3) Sebbene il rilascio di qualsiasi licenza di manutenzione di aeromobili si fonda su competenze fondamentali e requisiti di esperienza, il regolamento 2042/2003 non contiene norme che determinano l'attualità di tali competenze e di tale esperienza.
- (4) L'introduzione di limiti di tempo per la dimostrazione della conformità ai requisiti di conoscenza ed esperienza e alla formazione/all'esame relativi a un tipo di aeromobile incrementa la sicurezza nella misura in cui accerta la competenza del personale autorizzato a certificare impegnato nella manutenzione di aeromobili.
- (5) Si ritiene necessario garantire l'aggiornamento della formazione acquisita dal personale autorizzato a certificare, impegnato nella manutenzione di aeromobili.

¹ GU L 79 del 19.03.2008, pag. 1.

GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 376/2007 (GU L 94 del 04.04.2007, pag. 18).

³ GU L 243 del 27.09.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 287/2008 (GU L 87 del 29.03.08, pag. 3).

- (6) Posto quanto precede, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo "l'Agenzia") ritiene necessario proporre modifiche al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione al fine di garantire che il personale addetto ad attività di manutenzione aeronautica dimostri di aver acquisito di recente la necessaria conoscenza ed esperienza prima di ottenere una licenza o un'abilitazione aggiuntiva per tipo di aeromobile.
- (7) La Commissione ha convenuto che le modifiche proposte dall'Agenzia miglioreranno il sistema di cui al regolamento (CE) n. 2042/2003.
- (8) Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione deve essere di conseguenza modificato.
- (9) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si basano sul parere espresso dall'Agenzia⁴ in conformità agli articoli 17, paragrafo 2, lettera b) e 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento concordano con il parere⁵ del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito in base all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

⁴ Parere 05/2008

⁵ (Da pubblicare)

Articolo 1

L'allegato III (parte 66) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è modificato come segue:

(1) Il punto 66.A.10 è sostituito dal seguente:

66.A.10 Richiesta

- a) La richiesta per la licenza di manutenzione aeronautica, o per eventuali emendamenti a tale licenza, deve essere effettuata tramite Modulo 19 AESA e sottoposta all'autorità competente, secondo le modalità da questa stabilite. Una richiesta di modifica di una licenza di manutenzione aeronautica sarà trasmessa all'autorità competente che ha emesso tale licenza.
- b) A ogni richiesta deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare la conformità, alla data della richiesta, ai requisiti previsti in termini di conoscenze teoriche, formazione pratica ed esperienza.

(2) Il punto 66.A.25 è sostituito dal seguente:

66.A.25 Competenze fondamentali

- a) Chi intenda richiedere una licenza di manutenzione aeronautica, oppure l'aggiunta di una categoria o sottocategoria a tale licenza, deve dimostrare, mediante esame, un adeguato livello di conoscenza nei moduli delle materie pertinenti, come stabilito nell'appendice I a questa parte. Gli esami relativi a dette conoscenze di base devono:
 - 1. essere condotti da un'organizzazione di formazione debitamente approvata in conformità alla parte 147 o dall'autorità competente, e
 - 2. essere superati con esito positivo nei dieci anni precedenti la richiesta di licenza, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo c).

Gli esami relativi alle conoscenze di base che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo a), punto 2, saranno valutati ai fini di un riconoscimento dei crediti d'esame in conformità al paragrafo b).

- b) Il riconoscimento totale o parziale in base ai requisiti di competenze fondamentali e alla relativa prova d'esame è concesso per:
 - 1. ogni altra qualificazione tecnica ritenuta equivalente, a giudizio dell'autorità competente, agli standard di conoscenza stabiliti in questa Parte, e
 - 2. gli esami relativi alle conoscenze di base che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo a), punto 2.

Il richiedente deve presentare una richiesta formale all'autorità competente per il riconoscimento dei crediti d'esame.

I crediti d'esame scadono dieci anni dopo la data del riconoscimento al richiedente da parte dell'autorità competente, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo c). Trascorso tale periodo, il richiedente può chiedere nuovamente il riconoscimento dei crediti d'esame.

I crediti d'esame sono riconosciuti in conformità alla sezione B, capitolo E della presente Parte.

c) Gli esami relativi alle conoscenze di base e i crediti d'esame ottenuti/concessi conformemente alla Parte-66 prima del [data] (DATA DI ENTRATA IN VIGORE) possono essere utilizzati ai fini della richiesta di una licenza fino al [data] (10 ANNI DOPO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE).

(3) Al punto 66.A.30 sono stati aggiunti i seguenti paragrafi f) e g):

- f) L'esperienza richiesta deve iniziare ed essere completata nei dieci anni antecedenti la richiesta per una licenza di manutenzione aeronautica o per l'aggiunta di una categoria o sottocategoria a tale licenza.
- g) In deroga al paragrafo f), l'esperienza maturata prima del [data] (DATA DI ENTRATA IN VIGORE) può essere considerata valida ai fini della richiesta di licenza fino al [data] (10 ANNI DOPO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE).

(4) Al punto 66.A.45, il paragrafo d) è sostituito dal seguente:

d) La formazione per tipo approvata relativa alle categorie B1 e B2 deve includere una formazione teorica e pratica e deve consistere in un apposito corso relativo ai privilegi di cui al 66.A.20(a). La formazione teorica e pratica deve essere conforme all'appendice III di questa parte e deve essere stata iniziata e terminata nei tre anni precedenti la richiesta di abilitazione per un tipo di aeromobile.

(5) Al punto 66.A.45 è stato aggiunto il seguente paragrafo i):

i) In deroga al paragrafo d), la formazione teorica e pratica completata conformemente alla Parte-66 prima del [data] (DATA DI ENTRATA IN VIGORE) può essere considerata valida ai fini della richiesta di licenza fino al [data] (3 ANNI DOPO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE).

(6) Al punto 66.B.20, il paragrafo d) è sostituito dal seguente:

- d) La documentazione descritta nel paragrafo b), punti 6, 7 e 8 deve essere conservata per un periodo illimitato.
- (7) Al punto 66.B.20, il paragrafo e) è stato soppresso.
- (8) Al punto 66.B.200, il paragrafo d) è sostituito dal seguente:
 - d) Gli esami relativi all'addestramento per tipo e gli esami per i tipi devono rispettare lo standard specificato nell'appendice III della presente parte.

(9) Il punto 66.B.405 è sostituito dal seguente:

66.B.405 Rapporto sui crediti d'esame

- a) Il programma di studio della qualifica tecnica rilevante per la categoria specifica in questione deve essere confrontato rispetto ai moduli, ai sottomoduli, alle materie e al livello di conoscenza di cui all'appendice I della presente parte. In base a tale raffronto va giustificata ogni decisione che deve essere documentata, datata e registrata.
- b) Il rapporto deve includere una dichiarazione di conformità rispetto a ciascun modulo e sottomodulo, giustificata dal documento comparativo, con l'indicazione del punto della qualifica tecnica in cui è possibile rintracciare lo standard equivalente. Il rapporto dovrà dichiarare l'eventuale assenza dello standard equivalente per il modulo o il sottomodulo specifico e in tal caso non sarà riconosciuto alcun credito.
- c) L'autorità competente verificherà periodicamente le eventuali modifiche apportate allo standard di qualifica nazionale o all'appendice I della parte 66 che richiedono un

corrispondente adeguamento del rapporto sui crediti d'esame. Tale esercizio di confronto deve essere documentato, datato e registrato.

(10) È stato aggiunto il seguente punto 66.B.410 alla sezione B, capitolo E:

66.B.410. Validità dei crediti d'esame

- a) L'autorità competente provvede a confermare per iscritto al richiedente gli eventuali crediti riconosciuti.
- b) I crediti d'esame scadono dieci anni dopo la data in cui sono stati riconosciuti al richiedente, fatto salvo quanto previsto dal punto 66.25.A(c).
- c) Per i crediti d'esame di cui al paragrafo b) che sono scaduti, il richiedente può chiedere nuovamente il riconoscimento. Salvo eventuali modifiche occorse al programma di cui all'appendice I della parte 66, l'autorità competente concederà un'ulteriore proroga di dieci anni di validità dei crediti senza ulteriori verifiche. In presenza di modifiche all'appendice I, i nuovi crediti saranno adeguati di conseguenza.
- (11) <u>Nell'appendice II "Criteri fondamentali per lo svolgimento delle prove d'esame", i punti 1.11 e 1.12 sono sostituiti dai sequenti:</u>
 - 1.11 In caso di mancato superamento di un modulo, tale modulo non potrà essere ripresentato prima di 90 giorni a partire dalla data dell'esame non superato, tranne che nel caso di un'impresa di formazione alla manutenzione approvata ai sensi della parte 147 che stia conducendo un corso di aggiornamento specifico sugli argomenti trattati nel modulo in questione; in tal caso il modulo non superato potrà essere ripresentato dopo 30 giorni.
 - 1.12 I termini temporali previsti dal punto 66.A.25 si applicano a ogni prova d'esame relativa a un modulo, fatta eccezione per le prove d'esame relative a moduli superati nell'ambito di un'altra categoria per la quale la licenza è già stata rilasciata.
- (12) <u>Nell'appendice II "Criteri fondamentali per lo svolgimento delle prove d'esame" è stato</u> aggiunto il seguente punto 1.13:
 - 1.13 Per ogni modulo è concesso sostenere fino a un massimo di tre prove consecutive con esito negativo. Un'ulteriore serie di tre prove d'esame è concessa dopo un periodo di attesa di un anno.

Il candidato deve confermare per iscritto, all'organizzazione approvata ai sensi della parte 147 o all'autorità competente cui viene richiesta l'autorizzazione a tenere l'esame, il numero di prove negative sostenute nell'ultimo anno e le relative date, nonché l'organizzazione approvata ai sensi della parte 147 o l'autorità competente presso cui tali prove sono state sostenute. L'organizzazione approvata ai sensi della parte 147 o l'autorità competente sono tenute a verificare che il numero di prove sostenute rispetti la scansione temporale stabilita.

- (13) <u>Nell'appendice III "Addestramento per tipo e criteri di svolgimento delle prove d'esame", il punto 4 è sostituito dal seguente:</u>
 - 4. Criteri di svolgimento delle prove d'esame relative al tipo
 - Nel caso in cui non sia richiesto alcun addestramento per tipo, l'esame dovrà essere in forma orale, scritta o pratica, oppure dovrà consistere in una combinazione di queste.

Le domande orali devono essere a risposta aperta.

Le domande della prova scritta devono essere del tipo a risposta aperta o a risposta multipla.

La valutazione pratica serve a determinare la capacità del candidato di eseguire un intervento.

Le materie d'esame devono essere estratte da un campione di materie del programma di addestramento/esame del paragrafo 2, secondo il livello indicato.

La prova d'esame è finalizzata all'accertamento del possesso delle seguenti conoscenze:

- a) conoscenza approfondita dell'aeromobile e dei suoi sistemi.
- b) b) Assicurare, nel rispetto delle norme di sicurezza, lo svolgimento della manutenzione, di ispezioni e di attività di routine in conformità al manuale di manutenzione e alle altre istruzioni e compiti attinenti, a seconda del tipo di aeromobile, quali, ad esempio: risoluzione di problemi, riparazioni, aggiustamenti, sostituzioni, assemblaggio e, se necessario, verifiche funzionali come il funzionamento del motore, ecc.
- c) Uso corretto di tutta la documentazione tecnica e della documentazione relativa all'aeromobile.
- d) Uso corretto delle attrezzature specifiche/speciali e dell'equipaggiamento di prova, rimozione e sostituzione di componenti e di moduli specifici secondo il tipo di aeromobile, incluse eventuali attività di manutenzione sulle ali.

Alle prove d'esame si applicano i seguenti criteri:

- e) È possibile sostenere fino a tre prove d'esame consecutive. Un'ulteriore serie di tre prove d'esame è concessa dopo un periodo di attesa di un anno. Nell'ambito delle tre prove concesse, devono trascorrere 30 giorni tra la prima prova d'esame negativa e il secondo tentativo, e 60 giorni dopo il secondo tentativo.
 - Il candidato deve confermare per iscritto, all'organizzazione approvata ai sensi della parte 147 o all'autorità competente cui viene richiesta l'autorizzazione a sostenere l'esame, il numero di prove negative sostenute nell'anno precedente e le relative date, nonché l'organizzazione approvata ai sensi della parte 147 o l'autorità competente presso cui tali prove sono state sostenute. L'organizzazione approvata ai sensi della parte 147 o l'autorità competente sono tenute a verificare che il numero di prove sostenute rispetti la scansione temporale stabilita.
- f) Gli esami relativi ai tipi e l'esperienza pratica richiesta devono essere conseguiti nei tre anni precedenti la richiesta per l'abilitazione di tipo da aggiungere alla licenza di manutenzione aeronautica.
- g) In deroga al paragrafo f), l'esame per i tipi e l'esperienza pratica conseguiti conformemente alla Parte-66 prima del [data] (DATA DI ENTRATA IN VIGORE) possono essere considerati validi ai fini della richiesta di licenza fino al [data] (3 ANNI DOPO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE).
- h) Gli esami relativi al tipo sono sostenuti in presenza di almeno un esaminatore. L'esaminatore o gli esaminatori non devono avere preso parte alla formazione del candidato.

L'esaminatore o gli esaminatori sono tenuti a redigere un rapporto scritto e firmato nel quale si enunciano le cause del superamento o del mancato superamento dell'esame da parte del candidato.

Articolo 2

L'allegato IV (parte 147) al regolamento (CE) n. 2042/2003 è modificato come segue:

(14) Il punto 147.A.125 è sostituito dal seguente:

147.A.125 Documentazione

L'organizzazione è tenuta a conservare per intero la documentazione relativa agli interventi formativi, agli esami e alle valutazioni di ciascun singolo allievo almeno per i dieci anni successivi al completamento del corso.

(15) Nell'appendice III, l'ultimo riquadro del certificato di riconoscimento per il corso di formazione di base o esame di base è sostituito dal seguente:

SPECIFICARE IL CORSO DI FORMAZIONE DI BASE O L'ESAME DI BASE (ELENCANDO IN ENTRAMBI I CASI TUTTE LE PROVE D'ESAME PER SINGOLO MODULO E DATA DI SUPERAMENTO)

Nell'appendice III, l'ultimo riquadro del certificato di riconoscimento per il corso di formazione relativo a un tipo di aeromobile o l'esame relativo a un tipo di aeromobile è sostituito dal sequente:

INDICARE IL CORSO PER TIPO DI AEROMOBILE FREQUENTATO (DATA DI INIZIO E TERMINE DELLA FORMAZIONE SEGUITA)

oppure L'ESAME RELATIVO AD UN TIPO DI AEROMOBILE SOSTENUTO (DATA DI SUPERAMENTO DELLA PROVA)

SPECIFICARE SE LA FORMAZIONE HA AFFRONTATO UNICAMENTE GLI ARGOMENTI TEORICI
DELA PARTE 147 OPPURE SIA GLI ARGOMENTI TEORICI CHE PRATICI

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione

Membro della Commissione